



Coord. Nazionale
Penitenziari



Prot. N. 4593

Lì, 17 luglio 2008

All.

pres. Franco Ionta
Capo del Dipartimento A. P.

e, p.c.

dott. Massimo De Pascalis
Direttore Generale del Personale
e Formazione Dipartimento A.P.
R O M A

dott.ssa Maria Pia Giuffrida
Provveditore Regionale A.P.
F I R E N Z E

Mauro Lai
Coordinatore Regionale
UILPA Penitenziari Toscana
P R A T O

Eleuterio Grieco
Coordinatore Provinciale
UILPA Penitenziari
F I R E N Z E

Oggetto: D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449 – Ricorsi amministrativi.

Il Coordinamento regionale UILPA Penitenziari della Toscana ha rappresentato che nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dal Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria di Firenze non viene indicato fra gli Organi a cui è possibile indirizzare eventuali impugnative il Capo del Dipartimento.

Quanto sopra, per come comunicato dalla stesso Provveditore con nota n. 26322.I del 09 giugno 2008 (che si allega opportunamente in copia), in applicazione dell'art. 16, 4° comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in coerenza, peraltro, con l'assunto già espresso dal Suo Ufficio – Ufficio del Contenzioso in – data 22 aprile 2005 con nota n. 0149128-2005.

È palese come la questione, attenendo alla disciplina del personale del Corpo di Polizia penitenziaria ed incidendo direttamente sulle forme di tutela previste in favore di coloro che vengono sottoposti a procedimento disciplinare cancellando, di fatto, per le sanzioni comminate dal Provveditore regionale (ed, analogamente, dal Capo del dipartimento) la possibilità di esperire ricorso gerarchico, assuma caratteri di estrema importanza.

La vicenda trae origine dal richiamato 4° comma, art. 16, D.Lgs. 165/01: *“Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico”*.

./.

Se la norma appare chiara ed indiscutibile dall'esame letterale, è altresì manifesto che la sua portata non possa essere estrapolata dal contesto ordinamentale e giuridico in cui si colloca e la sussistenza della facoltà per gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria di proporre i ricorsi amministrativi avverso le sanzioni disciplinari inflitte dai dirigenti generali vada ermeneuticamente valutata tenendo conto anche della disciplina di carattere speciale che regola la stessa materia.


Va considerato, infatti, che in ossequio al principio generale per il quale *lex posterior generalis non derogat legi priori speciali* il disposto degli artt. 18 e segg. del D.Lgs. 449/92 non possa essere derogato dal più volte citato, art. 16, comma 4, D.Lgs. 165/01, e sia pertanto tuttora vigente ed efficace. Ed infatti *"una norma speciale non è suscettibile di abrogazione implicita per effetto del sopravvenire di una nuova disciplina generale della materia atteso che una legge speciale può essere derogata solo da altra legge speciale successiva che abbia lo stesso oggetto, ovvero un oggetto più ampio, comprensivo di quello precedente"* (Cass. 8975/92).

Del resto, tale interpretazione, pare essere stata implicitamente confermata dalla lettera circolare dipartimentale n. 0184021-2002 del 22 aprile 2002 a firma del Vice Capo del dipartimento (*cfr. pag. 11*).

Per quanto accennato, si invita la S.V. ad intervenire per quanto di competenza, al fine di garantire compiutamente agli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria il diritto ad esperire i ricorsi gerarchici di cui agli artt. 18, 19, 20 e 21, D.Lgs. 449/92, e di determinare, altresì, che i provvedimenti che irrogano le sanzioni – anche se emanati da dirigenti generali – ne facciano espressa menzione, pure per evitare di indurre in errore gli interessati.

Nell'attesa di un cortese ed urgentissimo riscontro, distinti saluti.

Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarno





MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA
UFFICIO DELLA SEGRETERIA E DEGLI AFFARI GENERALI
 - Settore delle Relazioni -

Protocollo n° 26322 .I

Firenze, il 9/06/2008

<input checked="" type="checkbox"/> e-mail	<input type="checkbox"/> serv. postale
<input type="checkbox"/> a mano	<input type="checkbox"/> fax

Riferimento note

n. 58 del 12.03.08 coord. Reg

n. 78 dell'11.03.08 coord. Prov

fasc. n. 698

Al Coordinamento Regionale della
O.S. U.I.L.
 c/o C.C. "Sollicciano"
Firenze

Fax 055/7351062
toscana@polpenuil.it

Al Coordinamento provinciale della
O.S. U.I.L.
 c/o C.C. "Sollicciano"
Firenze

firenze@polpenuil.it

**OGGETTO: Riesame - Provvedimenti Consiglio di Disciplina Regionale
 D.Lgs.vo n. 449/1992**

Facendo seguito alla nota prot. n. 22147.I del 15.5.08, si comunica che questo Ufficio, pur ritenendo che la questione posta da codesta O.S. sia degna di attenzione, ha deciso - salvo diverse determinazioni da parte del Dipartimento - di applicare alla materia quanto previsto dall'art. 16 comma 4 del D.Lgs. 165/2001, uniformandosi alla posizione assunta già in data 22.4.05 in analoga circostanza dall'Ufficio del contenzioso del Dipartimento.

Il Provveditore regionale
Dr.ssa Maria Pia Giuffrida



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot.n. 356

Roma, 10-10-2008

Alla Direzione Generale del Personale e della
Formazione – Ufficio Disciplina

S E D E

e.p.c.

Alla O.S. U.I.L.-P.A./Penitenziari – Viale Emilio
Lepido, n. 46

00175 – R O M A

OGGETTO: - D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449 – Ricorsi amministrativi.

Si trasmette, per le valutazioni di competenza, la nota n. 4694 del 10 ottobre 2008 inviata a questo Ufficio dalla O.S. U.I.L.-P.A./Penitenziari con preghiera di fornire elementi utili di risposta ai fini di un riscontro alla O.S. in parola.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO